

Emila Musumeci

La paura del *crimen occultum*. Declinazioni del veneficio in antico regime

1. Una paura ancestrale

«Da miei più cari, ebbi il pensier d'armarmi contro i veleni e con penosa cura alfin pur giunti a non temerne il danno!»¹. Così esclamava Mitridate VI, il sanguinario re del Ponto, acerrimo nemico della Roma del I secolo a.C., nell'omonimo dramma² di Jean Racine (1639-1699), poi divenuto opera lirica grazie alla maestria di un giovanissimo Mozart³. Il terribile sovrano e condottiero militare, temendo più di ogni altra cosa intrighi di corte e tradimenti, come già riportato da Galeno nel suo *De Antidotis*⁴, fu sempre alla ricerca di antidoti e possibili *elisir*, arrivando a testare sul proprio corpo vari tipi di veleno allo scopo di resistere agli stessi. La sua paura, ai limiti dell'ossessione, di essere vittima di un veneficio, diventò così proverbiale non solo dall'essersi meritato l'appellativo, poco rassicurante, di «Re Veleno»⁵, ma dall'instaurare addirittura una pratica, quella del *mitridatismo*, che consiste in una condizione d'immunità a uno o più veleni raggiunta tramite l'assunzione a piccole ma costanti dosi non letali. Tale discussa pratica, ricordata anche ne *Il Conte di Montecristo* di Dumas⁶ e presumibilmente adottata da personaggi *sui generis*

¹ J. Racine, *Il Mitridate. Tragedia del sig. Racine tradotta dal francese in versi sciolti dal signor Gio. Batista Ricchieri genovese*, Firenze, Gio. Paolo Giovannelli, p. 87.

² J. Racine, *Mithridate*, Paris, Libraire Hatier, 1673; tr. it. *Mitridate*, Bologna, Longhi, 1695.

³ V. Cigna-Santi, *Mitridate re di Ponto, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel carnevale dell'anno 1771. Dedicato a sua altezza serenissima il duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec.*, Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Milano, Montani, 1770.

⁴ Cfr. G. Cosmacini, M. Menghi, *Galeno e il galenismo. Scienza e idee della salute*, Milano, FrancoAngeli, p. 27.

⁵ Si veda, a tal proposito, A. Mayor, *The Poison King. The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2009; tr. it. *Il re veleno. Vita e leggenda di Mitridate, acerrimo nemico di Roma*, Torino, Einaudi, 2010.

⁶ È lo stesso Conte di Montecristo (indicato nelle prime edizioni italiane a volte come Monte Cristo o Monte-Cristo) ad illustrare minuziosamente la tecnica di Mitridate per sottrarsi al rischio di essere

come il mistico russo Rasputin⁷, non è riconducibile ad una mera stravaganza o ad una fobia personale ma è l'esempio più estremo di come la paura del veleno abbia accompagnato l'uomo fin dalla notte dei tempi. Oltre all'atavica paura dei serpenti, animale simbolo del veleno, ben rappresentata, dal punto di vista strettamente biologico, a partire dagli studi darwiniani⁸, il veneficio – non a caso definito, proprio per il suo carattere sfuggente, un «crime insaisissable»⁹ – per le sue intrinseche modalità di realizzazione è avvolto nel mistero e, al tempo stesso, portando con sé il marchio del tradimento in quanto proveniente da mani “amiche” (cortigiani, servitori, mogli), ha destato sempre un orrore ai limiti dell'irrazionale. Tralasciando qui gli aspetti meramente clinici di quella che è stata identificata già dalla psichiatria ottocentesca come una vera e propria categoria nosografica, la tossicofobia o *toxifobia*, cioè quella paura irrazionale di essere avvelenati che si unisce spesso all'ipocondria¹⁰ oppure al delirio o mania di persecuzione¹¹, questa forma di angoscia si lega a doppio filo con il ruolo di tale emozione nell'ambito di un determinato contesto sociale e con la strumentalizzazione della stessa e di altre ataviche paure da parte del potere¹². A differenza della paura *diffusa* che comporta la diffidenza generale, o meglio la «paura reciproca» (*mutual fear*)¹³ che da Thomas Hobbes in avanti diventa addirittura passione d'ordine o «missione civilizzatrice essenziale»¹⁴, per fuoriuscire dal caotico inferno della violenza dello stato di natura passando dalla paura (*feare*) alla soggezione (*awe*)¹⁵, la

avvelenato. Cfr. A. Dumas (père), *Le comte de Monte-Christo*, Paris, Pétion, 1844-1846; tr. it. *Il conte di Monte Cristo*, Milano, Borroni e Scotti, 1856⁴, vol. 2, pp. 237-240.

⁷ Cfr. E. Merlini, *La vocazione di Arcangelo. Romanzo dell'eresia, delle streghe, dei roghi*, Milano, Gastaldi, 1968, vol. 2, p. 33.

⁸ Le ben note considerazioni di Darwin sulla paura dei serpenti hanno difatti trovato di recente nuove conferme anche da parte dei più affermati neuroscienziati e biologi evolucionisti, fermamente convinti che tale paura è del tutto diversa, non solo da quella nutrita nei confronti di altri animali percepiti dall'uomo come pericolosi, ma anche dalle altre comuni fobie come quella dell'altezza e dei luoghi chiusi. Cfr. M.D. Hauser, *Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong*, New York, Harper Collins, 2006; tr. it. *Menti morali. Le origini naturali del bene e del male*, Milano, Il Saggiatore, 2010, pp. 320-321.

⁹ F. Collard, *Le crime de poison au Moyen Âge*, Paris, Puf, 2015 (edizione digitale).

¹⁰ In tal senso, cfr. A. Verga, *Dei nomi da applicarsi alla pazzia e alla principali sue specie. Discorso col quale il prof. Verga inaugurò l'anno 1875-76 nell'Ospitale maggiore di Milano. Estratto dal Giornale dei Tribunali, Milano 1876*, «Archivio Italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», 13, 1876, p. 413.

¹¹ Così, invece, R. von Krafft-Ebing, *La responsabilità criminale e la capacità civile negli individui affetti da alterazione mentale*, Napoli, La Cava, 1886, p. 83.

¹² Sull'uso 'politico' della paura si rinvia, tra gli altri a D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

¹³ A tal riguardo si veda, almeno, D. Pasini, *Paura 'reciproca' e paura 'comune' in Thomas Hobbes*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 52, 1977, pp. 641-691.

¹⁴ R. Bodei, *Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico*, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 83.

¹⁵ Cfr. C. Ginzburg, *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano,

paura del veneficio, insieme ai connessi timori di un ipotetico nemico o complotto, di epidemie e pestilenze come punizioni divine per i propri peccati, di oscure magie opera di demoni, streghe o spiriti malvagi, per quanto possano essere connaturati all'uomo stesso tanto da potersi studiare i caratteri fisiologici della paura¹⁶, hanno avuto storicamente delle proprie peculiarità. Se è innegabile, infatti, che in generale la paura, madre di tutte le altre emozioni, «is everywhere, it is measurable, and it is reportable»¹⁷, le paure più ataviche, attecchendo specialmente sulle menti più suggestionabili o incolte, in determinate epoche storiche sono state utilizzate dal potere temporale così come da quello spirituale per affermare la propria egemonia indicando che «per alcuni esistevano dei limiti che non era lecito oltrepassare senza incorrere in terribili conseguenze»¹⁸.

Molto più della fobia, tutta ottocentesca, di essere sepolti vivi¹⁹, il terrore suscitato dal veleno e dal veneficio si colloca, infatti, in quella sfera di angosce irrazionali alimentate dalla superstizione e dall'ignoranza, così com'è avvenuto nel corso dei secoli per le paure più disparate: da quella delle streghe a quella della notte o del mare²⁰. Non è un caso se quando si parla di veleno non solo viene alla mente quel misto di mistero e pericolo che tale termine evoca per la sanguinosa storia di intrighi di corte, morti inspiegabili, tradimenti che si trascina, ma perché la storia stessa del veleno è sempre stata, a torto o ragione, irrimediabilmente connessa con «the so-called barbaric “Dark Ages” and quick hands of the Borgias»²¹.

In realtà, ciò è chiaramente una semplificazione visto che la paura di essere avvelenati è presente in tutta la storia dell'umanità ma, come tutte le emozioni, storicamente²² cambia veste senza scomparire mai del tutto, con evidenti ripercussioni anche sugli strumenti giuridici predisposti per sedarla.

Adelphi, 2015, p. 68.

¹⁶ Si veda, a tal proposito, il pionieristico studio A. Mosso, *La paura*, Milano, Treves, 1884.

¹⁷ M. Laffan, M. Weiss, *Preface*, in M. Laffan, M. Weiss (eds.), *Facing Fear. The History of an Emotion in Global Perspective*, Princeton, Princeton University Press, 2012, p. VII.

¹⁸ A. Oliverio Ferraris, *Psicologia della paura. Nuova edizione riveduta e aggiornata*, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 (edizione digitale).

¹⁹ Su tale paura si rinvia a J. Bourke, *Fear. A Cultural History*, London, Virago, 2005; tr. it. *Paura. Una storia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 25-51 e, con un approccio che cerca felicemente di far interagire storia del diritto con l'ambito del Law & Humanities, C. Ciancio, 'Sepolti vivi'. *Paura tra topos letterario e problema giuridico*, «Archivio giuridico», 2, 2019, pp. 345-390.

²⁰ Lo illustra magistralmente nella sua monumentale opera (recentemente ripubblicata in Italia) J. Delumeau, *La peur en Occident. XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris, Fayard, 1978; tr. it. *La paura in Occidente. Storia della paura nell'età moderna*, Milano, Il Saggiatore, 2018.

²¹ F.W. Gibbs, *Poison, Medicine, and Disease in Late Medieval and Early Modern Europe*, Abingdon-New York, Routledge, 2019 (edizione digitale).

²² Ormai da tempo la ricerca sulla storia delle emozioni, prima appannaggio esclusivo di storici sociali o della medicina, è divenuta anche oggetto di studio degli storici del diritto. Per limitarci solo ai contributi più recenti si vedano gli articoli contenuti nel focus sulla storia delle emozioni in ambito giuripenalistico pubblicato in «Rechtsgeschichte - Legal History» 25, 2017, pp. 242-295. Per il contesto

Al di là delle sue innumerevoli mutazioni, ciò che è costante è comunque l'ambivalenza che caratterizza il veleno e, di conseguenza, anche il veneficio. Come già avvenuto con il termine *unzione*, che prima di subire uno slittamento semantico negativo di mezzo per propagare il contagio è soltanto un mero «composto di carattere medicamentoso o balsamico»²³, allo stesso modo anche il veleno è ancora per tutto il mondo antico *phàrmakon* che è *rimedio* benefico ad un male ma anche, ambiguamente²⁴, il suo contrario cioè *veleno* nocivo o letale per il corpo. La stessa enigmaticità permane anche nel termine latino *venenum*: derivando probabilmente da *Venus* la dea dell'amore, della fecondità, della bellezza femminile e quindi originariamente indicante il *filtro amoroso*, essendo, come il suo omologo greco, ogni materia specialmente liquida capace di mutare la proprietà naturale di una cosa e presto, con l'aggiunta dell'aggettivo *malum* convertendosi lentamente così nel suo significato deterioro. Non a caso Gaio precisa che «qui Venenum dicit, adjicere debet utrum malum aut bonum. Nam et medicamenta, venena sunt; quia eo nomine continentur, quod adhibitum naturam ejus cui adhibitum esset, mutat»²⁵.

2. Origini romanistiche e accezioni altomedievali del veneficium

Se l'ambiguità ha sempre contraddistinto il veleno, generando quindi paura mista a una sinistra attrazione, ci si può chiedere come il diritto abbia nel corso dei secoli cercato di disciplinare una materia così sfuggente. Andando ad indagare le antiche origini del delitto di veneficio non si può non partire dalla tradizione giuridica romana, epoca in cui, del resto, la paura dell'avvelenamento era così tangibile che «everybody dreads being poisoned»²⁶, al punto da portare tutti a mettersi alla spasmodica ricerca di possibili antidoti e a spingere anche i giuristi ad interessarsi di tale materia, prima ritenuta di competenza dei medici. Quanto all'ambito giuridico nella massima, risalente all'Imperatore Antonino Pio (86-161) «plus est hominem

italiano si veda invece E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, FrancoAngeli, 2015.

²³ A. Pastore, *Dal lessico della peste: untori, unzioni, unti*, «Acta Histriae», 1, 2007, p. 129.

²⁴ Su tale ambiguità si sofferma, indagando i classici della filosofia greca, J. Derrida, *La Pharmacie de Platon*, in Id., *La Dissémination*, Paris, Seuil, 1972; tr. it. *La farmacia di Platone*, Milano, Jaca Book, 2007².

²⁵ Gaius, lib. 4 ad Legem XII Tabularum (D. 50, 16, 256).

²⁶ W. Stearns Davis, *A Day in Old Rome. A picture of Roman Life*, New York, Biblio and Tannen, 1959, p. 165.

extinguere veneno quam occidere gladio»²⁷ è racchiusa l'essenza del reato di veneficio non solo nel diritto romano ma anche in quasi tutto il diritto di antico regime. Il *veneficium*, considerato un tipo di omicidio più deplorabile di quello perpetrato con la spada, come il *parricidium*²⁸ e il *latrocinium*²⁹, rientra nel novero delle forme di omicidio aggravato e per questo è sanzionato più pesantemente.

Si fa menzione di tale delitto già nelle Leggi delle XII Tavole laddove si statuisce che è punito allo stesso modo dell'omicidio doloso dell'uomo libero, ritenuto un *capitalis criminis*, chi esercita un incantesimo su altri o «qui malum venenum fecerit, dederitve»³⁰. È qui dunque equiparata all'omicidio doloso anche la preparazione e la dazione del veleno stesso. Ciò si giustifica con la commistione, nata certamente già nel mondo classico ma che costituisce una costante per molti secoli, tra veneficio e maleficio, nella convinzione che ci fosse una zona grigia tra chi preparava intrugli venefici e pozioni magiche: «convengono tutti gli eruditi, e massime li Giureconsulti, che le parole veneficio, incantamento, malia fosse quasi sinonimi nelle bocche Romane»³¹.

Tuttavia, il più importante intervento normativo teso a delineare i contorni del delitto di veneficio è sicuramente la legge emanata da Lucio Cornelio Silla (138-78 a.C.) nell'81 a.C.: la *lex Cornelia de Sicariis et Veneficis*³². In un passo di Marciano, riportato sul Digesto, viene illustrata tale *lex* che disciplina tutta una serie di reati di particolare allarme sociale punendo, tra l'altro, assassini e avvelenatori, oltre a chi ha provocato un incendio doloso o porta con sé armi (*cum telo ambulaverit*) con finalità di omicidio o furto nonché chi ha preparato e fornito un veleno allo scopo di uccidere un uomo (*praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit*)³³.

²⁷ Cod., lib. IX, tit. XVIII, *De Maleficis et mathematicis et caeteris similibus*, leg. 1. (C. 9, 18, 1).

²⁸ Su tale reato si rinvia, da ultimo, a M. Muravyeva, R.M. Toivo (eds.), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. (De)Construction of Family and Authority?*, London, Palgrave Macmillan, 2018 nonché, più specificatamente, per i riferimenti al mondo romano, Y. Thomas, *La Mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris, Albin Michel, 2017. Inoltre, per le trasformazioni di tale delitto tra Otto e Novecento si veda N. Contigiani, *Il crimine di parricidio nel XIX secolo. Dal modello normativo francese alla realtà italiana dello Stato pontificio*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVII-1, 2007, pp. 21-49 e Id., *Uccidere in famiglia. La lesione dei vincoli di parentela e la difesa dell'ordine civile nella riflessione dottrinale italiana del primo Ottocento*, Macerata, eum, 2008.

²⁹ A tal riguardo, la più accurata ricostruzione risulta indubbiamente quella di L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988.

³⁰ Tab. VII, cap. II.

³¹ F. Scolari, *Le matrone romane imputate di veneficio e difese con illustrazioni al racconto che ne fa Tito Livio. Lettera critica del dott. Filippo Scolari nel rappresentarsi in Venezia il dramma Le Danaidi romane dell'avvocato Antonio Simeone Sografi*, Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1816, p. 13.

³² V. *amplius*, G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani: elenco cronologico con un'introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Hildesheim, Olms, 1962 [ristampa anastatica dell'ed. Milano, Società Editrice Libreria, 1912], pp. 352-359.

³³ D. 48.8.1 pr.-2 (Marcian. 14 inst.).

Anche in questo caso il veneficio vero e proprio (uccisione mediante veleno) è equiparato al veneficio in senso lato, ovvero la mera preparazione e dazione del veleno, sia pur approntato con lo scopo precipuo di uccidere (*necandi causa*). Com'è stato precisato da Pothier è sufficiente, quantomeno nella fase iniziale dell'applicazione di tale legge, ai fini della configurazione del delitto di veneficio «che qualcuno abbia «fabbricato veleno malo coll'intenzione di togliere la vita»³⁴ anche nell'ipotesi in cui nessuno sia «rimasto morto», con un arretramento della soglia di punibilità.

La pena prevista in questa costellazione di delitti è l'antico bando romano, cioè l'*aquae et ignis interdictio*³⁵ che, utilizzando i riferimenti alla privazione simbolica dell'acqua e del fuoco³⁶, quali elementi primari di sostentamento e difesa, si traduce nell'essere estromesso dalla comunità. Discusso se da tale esclusione derivi automaticamente anche la perdita della cittadinanza³⁷, visto che alla pena principale si ricollega anche la confisca di tutto il patrimonio, elemento accessorio della pena. Malgrado tale norma sia stata poi interpretata³⁸ intendendo la pena della *lex Cornelia* come la *deportatio in insulam*, da cui dipendeva automaticamente anche la perdita dei propri averi e della cittadinanza, occorre precisare come tale interpretazione darebbe luogo ad una sorta di anacronismo, poichè la deportazione cominciò ad essere applicata, molto più tardi, sotto l'impero di Augusto che avrebbe sostituito l'*aquae et ignis interdictio* con la *deportatio* e la *relegatio*³⁹.

³⁴ *Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine da R. G. Pothier con le leggi del Codice e le Novelle che confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette*, Venezia, Santini, 1830, vol. VIII, p. 453, n. XVIII.

³⁵ Su tale tipo di sanzione si rinvia a G.P. Kelly, *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 25-39.

³⁶ Cfr. W. Smith, *Exsilium (ad vocem)*, in Id., *Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, Walton and Maberly, 1853, p. 516.

³⁷ L'opinione tradizionale (così quella autorevole di Theodor Mommsen) secondo cui l'*interdictio* avrebbe determinato la perdita sia della cittadinanza, sia della protezione giuridica a Roma, consentendo a chiunque di mettere a morte chi subiva tale sanzione è stata di recente contestata specialmente perché in tal modo si rischierebbe di trattare l'*interdictus* alla stregua di un *homo sacer*. I riferimenti a tale dibattito sono stati tratteggiati, da ultimo, da S. Sciortino, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, «Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo», LX, 2017, p. 207, nota 93.

³⁸ Cfr. Hofacker, *Del delitto d'incendio*, in A. Chaveau, *Scritti germanici di dritto criminale. Opera che può formar seguito e compimento alla teorica del dritto penale*, Napoli, Pedone Lauriel, 1852, t. I, p. 119.

³⁹ Si tratta di due frammenti di Ulpiano rinvenibili nel Digesto: D. 48. 19. 2. 1 e D. 48. 13.3.

Con il diritto barbarico il delitto di veneficio si modifica, così come muta, del resto, il modello di giustizia penale di riferimento. Trovandoci nel vivo, secondo la ben nota definizione sbriccoliana, della «giustizia penale negoziata»⁴⁰ anche l'omicidio viene solitamente punito con la pena pecuniaria, in base al proprio *guidrigildo*, elemento «superindividuale»⁴¹, in quanto il suo ammontare è stabilito dalla nascita e serve a dare soddisfazione al posto della vendetta di sangue. In tale epoca i contorni del veneficio appaiono sempre più ambigui e, per forza di cose, frammentari. In primo luogo emergono i casi in cui esso è sanzionato, come l'omicidio, con una pena pecuniaria, come risulta dal *Pactus Legis Salicae* di Clodoveo (466-511), che prevede oltre alla punizione della somministrazione di *herbas maleficas* allo scopo di uccidere⁴², anche una fattispecie specifica che indica una pena pecuniaria (il pagamento di 2500 denari), di gran lunga inferiore rispetto a quelle⁴³ comminate per l'omicidio di un uomo libero⁴⁴ nel caso in cui fosse stato somministrato del veleno ma senza esito letale (*mortuus non fuerit*)⁴⁵. L'inserimento di tale delitto in un articolo dedicato ai sortilegi che disciplina anche l'ipotesi del reato di *maleficium* commesso da una donna nei confronti di altra donna «ut infantem habere non possit»⁴⁶, indica, ancora una volta, la volontà di sganciare tale materia da quella riguardante l'omicidio per ricollegarla a quella della repressione dell'esercizio delle arti magiche e della stregoneria. Quest'assonanza tra veneficio e maleficio è ulteriormente confermata dalla legislazione germanica coeva. Nella *Lex Ripuariorum*, ad esempio, tali ipotesi vengono indicate alternativamente e senza distinzione alcuna, tra i possibili motivi per esercitare il diritto di ripudio della moglie da parte del marito: «si quis vir seu qua mulier Ripuaria per venenum, seu per aliquod maleficium aliquem perdiderit, weregildum componat»⁴⁷.

⁴⁰ Il riferimento ad una possibile *giustizia penale negoziata*, in contrapposizione alla *giustizia penale egemonica*, in cui, dal XIII secolo d.C., si impongono sempre più i caratteri dell'officiosità e della pubblicità del processo penale, rispetto al modello di giustizia precedente fondato sul sistema delle *compositiones* di natura pecuniaria, è rinvenibile in diversi luoghi dell'opera di Mario Sbriccoli. Ad ogni modo, per un'efficace sintesi di tale contrapposizione si veda almeno, M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2007, t. I, pp. 3-12.

⁴¹ G. Simmel, *Philosophie des Geldes*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1900; tr. it. *Filosofia del denaro*, Milano, Ledizioni, 2014 (*edizione digitale*).

⁴² *Pactus Legis Salicae*, tit. XXII, § 1, *De Maleficis*.

⁴³ Com'è noto, non era prevista una pena unitaria per l'omicidio ma la sanzione pecuniaria era commisurata in base al grado dell'offeso e la qualità stessa dell'offesa, quindi non solo in base al fatto che la vittima fosse un uomo libero o uno schiavo ma anche in base alla sua appartenenza etnica (di gran lunga superiore la pena inflitta per l'uccisione di un Franco libero o comunque ad un Barbaro rispetto a quella di un Romano dello stesso rango) o cetuale (ad es. al clero).

⁴⁴ Cfr. *Pactus Legis Salicae*, tit. XLIV, *De homicidiis Ingenuorum*.

⁴⁵ Ivi, tit. XXII, § 3, *De Maleficis*.

⁴⁶ Ivi, tit. XXII, § 2, *De Maleficis*.

⁴⁷ *Lex Ripuariorum*, tit. LXXXIII, § 1, *De maleficio*.

A fronte della sempre maggiore promiscuità tra le due sfere è tuttavia riscontrabile una diversità nella risposta sanzionatoria data nei diversi contesti germanici: non tutti infatti adottano la scelta della sanzione pecuniaria fatta dai Salici così come dall'Editto di Rotari⁴⁸ e comminano la pena capitale. È il caso della *Lex Wisigothorum* che, inserendo chiaramente tale materia più nell'ambito della negromanzia, come recita il titolo in cui tale delitto è disciplinato (*De maleficis ac consulentibus eos, atque veneficis*), punisce pesantemente («continuo suppliciiis subditi, morte turpissima sunt puniendi»)⁴⁹ il *veneficium* qui inteso come uccisione mediante la propinazione di una «venenatam potionem»⁵⁰. La stessa pena è applicata anche dalle *Henrici II Augusti Leges* del 1054⁵¹ che perseguono tale delitto severamente, comminando la pena capitale (*mortis sententiam incurrat*) nonché la perdita di tutti i propri averi⁵² (*omniumque suarum rerum mobilium et immobilium facultatem amittat*) sia per il veneficio che per «quolibet modo furtivae mortis aliquem peremerit»⁵³. Ancor più drastico è il regime sanzionatorio previsto nel *Liber Augustalis* di Federico II che recependo una legge di Roggero II sanziona con la morte (*capitali sententia*) non solo l'uccisione mediante veleno ma anche la dazione, la vendita e il possesso di «mala et noxia medicamenta»⁵⁴: qui vi è pertanto un recupero della tradizione romanistica che considerava il *veneficium* non solo l'avvelenamento ma anche tutta la costellazione di reati relativi al veleno (preparazione, possesso, vendita) con la differenza, non di poco conto, del notevole inasprimento della pena.

⁴⁸ Anche in questo caso nei diversi articoli dedicati al veneficio, dalla preparazione e dazione del veleno fino all'uccisione tentata o portata a termine mediante veleno è sempre prevista la pena pecuniaria fissa (nel primo caso) o ovviamente commisurata al rispettivo rango nella seconda ipotesi (*secundum qualitatem personae*). Cfr. Edictum Rhotari, §§ 139-142 (*De venenum temperatum*).

⁴⁹ *Lex Wisigothorum*, lib. VI, tit. II, § 2, *De veneficis*.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ Rientrante nei *Capitula Regum et Imperatorum. Legibus Langobardorum Addita* e rinvenibile in Ferdinand Walter, *Corpus Iuris Germanici Antiqui*, t. III, *Capitularia regum Francorum et Imperatorum post Ludovicum Pium, Veterum Formularum Collectionem Legibus Langobardorum addita...*, Berolini, Impiensis G. Reimeri, 1824, pp. 678-681.

⁵² Da cui tuttavia andavano sottratte dieci libbre d'oro per il guidrigildo legale cioè la compensazione economica (*pretium*) da versare alla famiglia dell'ucciso. Su tale punto e più in generale sulla progressiva trasformazione dell'istituto del guidrigildo si veda C. Troya, *Della condizione de' romani vinti da' longobardi e della vera lezione d'alcune parole di Paolo Diacono intorno a tale argomento: discorso. Edizione seconda con osservazioni di Francesco Rezzonico ed appendice dell'autore*, Milano, Società Tipografica de' Classici Italiani, 1844, pp. 326-327.

⁵³ *Henrici II Augusti Leges*, cap. II.

⁵⁴ *Constitutionum Regni Siciliae*, lib. III, tit. LXIX, *De veneficiis* rinvenibile in *Constitutiones regum regni utriusque Siciliae mandante Friderico II ... Novissima hac editione ... cum Graeca earumdem versione e regione Latini textus adposita quibus nunc primum accedunt Assisiae regum regni Siciliae et fragmentum quod superest regesti eiusdem imperatoris ann. 1239. & 1240*, Neapoli, Ex regia typographia, 1786, p. 215.

Se da tali fonti normative si desume che il veneficio può essere commesso da chiunque e la connotazione ‘furtiva’ dello stesso sembrerebbe far più riferimento a possibili congiure di corte che a pratiche magiche, una caratterizzazione dello stesso come reato proprio nel senso di un delitto necessariamente muliebre, è invece rinvenibile in altri contesti. Un esempio in tal senso è quello fornito dalla *Lex Angliorum et Werinorum* in cui è considerato veneficio non la mera uccisione effettuata mediante sostanze venefiche ma l’uccisione del marito da parte della moglie o, addirittura, il semplice sospetto che quest’ultima stesse tramando in tal senso (*dolo malo ad occidendum prodidisse*)⁵⁵, prevedendo in entrambi i casi l’ordalia⁵⁶ ivi inclusa, in subordine, la temibile prova del fuoco⁵⁷: «si campionem non habuerit, ipsa ad novem vomeres ignitos examinanda mittatur»⁵⁸. Qui la connotazione ‘di genere’ del reato avvicina tale delitto, seppur non esplicitamente, alle ipotesi già analizzate di commistione tra veneficio e maleficio, visto il sospetto di stregoneria nutrito per secoli nei confronti di ogni appartenente al genere femminile, parte di un più ampio progetto di *demonizzazione* della donna⁵⁹.

3. *Le voci dei giuristi: dal medioevo sapienziale alle practicae criminalis*

Tralasciando qui la successiva legislazione statutaria⁶⁰ che, in un modo o nell’altro, ripropone i precedenti modelli di veneficio, sia pur con una sempre maggiore accentuazione, a livello sanzionatorio delle pene corporali e di quella capitale⁶¹, specie laddove si afferma maggiormente la giustizia penale *egemonica*. A questo punto è il caso di chiedersi come la scienza giuridica del medioevo *sapienziale* abbia inteso il delitto di veneficio ovvero, secondo la celeberrima definizione grossiana⁶², come i giuristi a partire dal XII secolo,

⁵⁵ *Lex Angliorum et Werinorum*, tit. XIV, *De veneficiis*.

⁵⁶ A tal riguardo si rinvia all’ormai testo ‘classico’ F. Patetta, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino, Bocca, 1890.

⁵⁷ Sul *iudicium vomerum ignitorum*, rientrante nel novero delle “ordalie del fuoco” nonché sulle contrapposte “ordalie dell’acqua” cfr. M. Cavina, *Il sangue dell’onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2014 (edizione digitale).

⁵⁸ *Lex Angliorum et Werinorum*, tit. XIV, *De veneficiis*.

⁵⁹ Cfr. Delumeau, *La paura in Occidente*, cit., pp. 411-421.

⁶⁰ Per una panoramica sulla disciplina del veneficio negli statuti comunali tra tardo Medioevo e prima età moderna, si rinvia ad A. Pastore, *Veleno. Credenze, crimini, saperi nell’Italia moderna*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 59-73.

⁶¹ Particolarmente cruenta, ad esempio, è la pena prevista a Todi: «il podestà poteva far trascinare il corpo per le vie cittadine e farlo lacerare ancora vivo» o ad Aviano dove «prima dell’esecuzione capitale, l’avvelenatore veniva legato alla coda di un cavallo e trainato per le strade» (Ivi, p. 63).

⁶² La ben nota espressione elaborata da Grossi di «medioevo sapienziale» quale ‘secondo medioevo’ in cui si assiste alla rinascita della *scientia iuris*, in contrapposizione al «medioevo della prassi», presente in molte sue opere è innanzitutto rinvenibile in P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.

abbiano abilmente limato concetti ed enucleato nuove categorie, erigendole con maestria sulle macerie del ‘vecchio’ diritto.

A dispetto di quanto è stato sostenuto, ovvero che nel corso del Medioevo vi sarebbe stato un relativo disinteresse nei confronti del crimine di veneficio, specie rispetto al proliferare di studi in altri ambiti della materia criminale (come la nozione di *animus occidendi*)⁶³, si può affermare comunque che non sono mancate le prese di posizione da parte dei giuristi sui caratteri e sulle diverse sfumature di un crimine dai contorni così incerti. In questa fase viene sempre più abbandonata l’idea di accomunare il veneficio alla magia nera, visto che l’ausilio delle arti officinali, più o meno lecite, richiamava alla mente filtri, pozioni e altre misteriose misture, facendo ricadere tale materia nell’alveo dei reati di stregoneria e negromanzia⁶⁴, come avvenuto soprattutto tra le popolazioni germaniche. Al contrario vi è la tendenza di accomunare, come del resto suggeriva la *lex Cornelia*, tale delitto a quello di omicidio. Se è piuttosto frequente nelle opere giuridiche di tale epoca il richiamo della massima dell’Imperatore Antonino Pio sulla lesività e gravità del veneficio rispetto all’omicidio operato a viso aperto, con i grandi giuristi che caratterizzano questo ‘secondo medioevo’, si giunge ad una concezione in parte diversa del veneficio. Sia pur collocandosi nella tradizione romanistica che vede il *veneficium* come una forma aggravata di omicidio (alla stregua del *parricidium*) esso subisce una torsione ulteriore, venendo sempre più collocato nell’alveo della *proditio*. L’accento viene adesso posto non tanto sull’arma del delitto (la sostanza venefica di origine stregonesca) quanto sull’elemento psicologico del reato (*animus occidendi*)⁶⁵, in quanto tutta l’attenzione è qui spostata sul tradimento perpetrato a danni della vittima, alle cui spalle l’avvelenatore ha presumibilmente a lungo tramato prima di ucciderlo. Su tale aspetto vi sono opinioni pressoché unanimi da parte delle più importanti voci della scienza giuridica degli ultimi scorci del medioevo. In tal senso si esprime, ad esempio, Baldo degli Ubaldi (1327-1400)⁶⁶ il quale, interrogandosi se fosse giusto o meno comminare la stessa pena dell’omicidio commesso mediante veleno, definito altrove come «*crimen occultum*»⁶⁷, anche a chi ha semplicemente preparato o fornito la sostanza venefica (*qui materiam veneni*

⁶³ Cfr. Collard, *Le crime de poison au Moyen Âge*, cit. (edizione digitale).

⁶⁴ Cfr. G. Salvioli, *Storia del diritto italiano*, Torino, Utet, 1921, p. 731.

⁶⁵ Sull’elemento psicologico del dolo nell’omicidio in età moderna e la necessità di verificare tale elemento, con tutte le difficoltà a ciò connesse, mediante *coniecturae*, si veda M. Lucchesi, *L’animus occidendi e l’animus deliberatus nei consilia di area lombarda (Secoli XIV-XVI)*, in G. Chiodi et al., *Studi di storia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 263-334.

⁶⁶ Sull’illustre giurista perugino si veda almeno, F. Bambi, *Baldo degli Ubaldi* (voce), in G. Motta et al., *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*. Ottava Appendice. *Diritto*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 55-58.

⁶⁷ Baldo degli Ubaldi, *In sextum codicis librum Commentaria, Alexandri Imolen. Andreae Barb. Celsi, Philippique Decij adnotationibus illustrata...*, Venetiis, L.A., 1577, Ad Lex IX, f. 124, l. a.

praeparavit et misit) afferma: «occidens veneno dicitur proditor»⁶⁸. Su questa falsa riga, più tardi si esprime anche il giureconsulto milanese Egidio Bossi (1488-1546)⁶⁹ il quale afferma a chiare lettere: «dans venenum non solùm habet animum occidendi deliberatissimum, verùm etiam proditor est»⁷⁰. Qui si fa riferimento non solo alla natura proditoria del veneficio, come già in Baldo, ma si fa riferimento alla risolutezza nel voler uccidere che si manifesta dall'*animus deliberatus* ovvero dalla premeditazione, riscontrabile qualora sussiste un intervallo di tempo tra la determinazione a commettere il reato e l'atto stesso⁷¹, in tal caso, addirittura enfatizzata dall'uso del grado superlativo (*deliberatissimum*).

La suddetta interpretazione del veneficio non può che perpetuarsi e accentuarsi nelle opere dei cosiddetti *pratici* o criminalisti che a partire dall'opera pionieristica di Alberto da Gandino (1240/50-1310ca.)⁷² – detto non a caso, *pater practicae*⁷³ – e soprattutto, tra la fine del Quattrocento e per tutto il Cinquecento, epoca aurea dell'emersione dello *ius criminale* (in concomitanza con l'affermarsi della giustizia penale di apparato), cercheranno di rendere la materia penale una scienza autonoma, tecnicamente avanzata e rigorosa⁷⁴. Lo stesso Alberto da Gandino, pur non dedicando una rubrica specifica al veneficio, non manca di occuparsi di tale delitto quando affronta i vari aspetti problematici dell'omicidio. A tal proposito afferma che va disposta la stessa pena prevista per quest'ultimo, cioè la pena di morte (*poena capitis*), non solo a chi «qualitercuque occidat: sive gladio, sive veneno, sive manibus strangulando»⁷⁵ ma anche a colui che si è adoperato per compiere le attività

⁶⁸ Baldo degli Ubaldi, *Consiliorum, sive responsorum, volumen quartum*, Venetiis, Francesco de' Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro, 1575, cons. CCXI, n. 2, f. 48.

⁶⁹ Su tale giurista e la sua opera si rinvia a M. Gigliola di Renzo Villata, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 365-616.

⁷⁰ E. Bossi, *Tractatus varii, qui omnem ferè criminalem materiam excellenti...*, Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566, *Tit. de Homicidio*, f. 262, n. 14.

⁷¹ Cfr. p. 315.

⁷² Sulla figura e l'opera di Alberto da Gandino, oltre al pregevole studio di H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I, *Die Praxis*, Berlin, Guttentag, 1907; II, *Die Theorie*, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter & co., 1926, si veda altresì D. Quaglioni, *Gandino, Alberto* (voce), in I. Birocchi *et al.*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 1999, 52, pp. 147-152 e Id., *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXIX, 1999, pp. 49-63.

⁷³ Cfr. D. Maffei, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979, p. 1.

⁷⁴ A tal riguardo cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., t. I, p. 13. Inoltre per un quadro di sintesi sulle *practicae criminalis* si veda M. Pifferi, *La criminalistica* (voce), in G. Motta *et al.*, *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*. Ottava Appendice. *Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2012, pp. 141-148.

⁷⁵ A. da Gandino, *Libellus super maleficiis: noviter cum pluribus exemplaribus manuscriptis reformatus ... cum summarijs & apostillis*, Venetiis, apud Cominum de Tridino, 1555, *De homicidio, & qui dicitur homicidae rub.*, f. 112, n. 2.

meramente propedeutiche all'uccisione, quali il confezionamento del veleno o la sua dazione (*qui venenum malum scienter facit causa occidendi aliquem, vel dedit ad occidendum*)⁷⁶, qualora l'omicidio rimanga solo tentato, come si precisa ulteriormente nelle *annotationes* a tale *consilium*: «si homicidū non sequat»⁷⁷. La ragione del maggiore rigore sanzionatorio riservato a tale delitto è del resto chiarita dal grande giurista bolognese Ippolito Marsili (1450-1529)⁷⁸ che fa leva sulla natura *proditoria* e *occulta* del veneficio che nega alla vittima, a differenza di chi viene attaccato con la spada, la possibilità di difendersi⁷⁹. Ancora nell'ottica di considerare veneficio il mero tentativo o addirittura il semplice possesso del veleno, si pone anche il criminalista Angelo Gambiglioni detto l'Aretino (-1464ca.)⁸⁰, il quale si interroga proprio sull'equiparazione tra il possesso del veleno e il suo effettivo utilizzo: «si quis emerit venenu ut daret alteri, licet no dederit, punitur ac si dedisset»⁸¹ salvo tuttavia precisare che ciò sia un «casus singularis»⁸². Se i caratteri del veneficio tra la fine del medioevo e la prima età moderna (cioè il suo essere definitivamente un tipo di omicidio aggravato, proditorio e perciò pesantemente sanzionato), prima sono solo frammentariamente desumibili da quanto affermato a macchia di leopardo da giureconsulti e criminalisti, una maggiore sistematizzazione di questo delitto è rintracciabile nel *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani (1509-1582)⁸³, definito, non a caso, «il primo grande criminalista moderno»⁸⁴ per l'elaborazione di una «parte generale» di diritto penale⁸⁵. Deciani dedica ampio spazio al veneficio, non limitandosi agli ovvi richiami alla *lex Cornelia*

⁷⁶ Ivi, f. 112, n. 4-a.

⁷⁷ Ivi, *annotatio a*.

⁷⁸ Sul noto giurista bolognese si veda, per tutti, L. Pallotti, *Marsili, Ippolito* (voce), in I. Birocchi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 2008, 70, pp. 764-767 e, più specificatamente, sull'attività consiliare dello stesso A. Bassani, *Ippolito Marsili, el bianco e la negra: profili contenutistici e metodologici in qualche consilium di un celebrato criminalista bolognese*, in B. Pieri, U. Bruschi (a cura di), *Luoghi del giure: prassi e dottrina giuridica tra politica, letteratura e religione*, Bologna, Gedit, 2009, pp. 9-30.

⁷⁹ Ippolito Marsili, *Commentaria super titulis ff. ad l. cor. de sica. et ad l. pompe de parici. et ad l. corne. de falsis ...*, Venetijs-Lugduni, Iacobum Giuncti, 1538, *rubr. ad l. cornel.*, n. 3.

⁸⁰ Sulla figura e l'opera di tale criminalista si rinvia a G. Zordan, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de Maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova, Cedam, 1976.

⁸¹ A. Gambiglioni, *De maleficiis tractatus ... cum ejusdem Angeli vita, per Thomam Diplobatium edita*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1578, f. 165 n. 6.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Sul criminalista friulano si veda almeno il volume collettaneo M. Cavina (a cura di), *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, Forum, 2004 e M. Pifferi, *Generalia Delictorum. Il Tractatus Criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006.

⁸⁴ Pifferi, *Generalia Delictorum* cit., p. 3.

⁸⁵ Tuttavia non è superfluo ricordare che, malgrado il pionierismo che la caratterizza, l'opera di Deciani vada collocata nel suo contesto, quale «componente non secondaria della *State building* in Italia ed in Europa» (M. Sbriccoli, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., t. I, p. 225).

de sicariis e alle opinioni consolidate degli illustri *doctores*, ma ne analizza in maniera compiuta vari aspetti, ivi inclusi quelli sostanziali e processuali, a partire dall'*atrocitas veneficij*. A tal riguardo, Deciani è molto netto, definendo il veneficio «enormissimus delictum»⁸⁶ da cui deriva un'«iniuria» certamente *atrox*, visto che, come già affermato da tanti suoi predecessori «certum est veneno necare gravius esse quocunque alio genere homicidij»⁸⁷ a causa degli elementi che caratterizzano tale delitto: «insidiae et proditio»⁸⁸. Anche in questo caso, dunque, emerge il grande rilievo dato all'essenza segreta e proditoria del veneficio, così come viene confermata la tendenza⁸⁹, a fronte di tale giudizio così severo, di propendere per un trattamento sanzionatorio geometricamente brutale, come del resto è insito nel concetto stesso di *atrocitas*⁹⁰. Se, da un lato, il *Tractatus* conferma il carattere omnicomprensivo del veneficio (dalla mera preparazione della sostanza e della sua detenzione, la vendita o dazione, fino al suo effettivo utilizzo), dall'altro, definisce «venenator»⁹¹ persino colui che utilizza il veleno non per uccidere propinandolo alla vittima ma per potenziare le proprie armi (*telum veneno tinxerit*). Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente sanzionatori e processuali, non sorprende la conclusione di Deciani sull'irrogazione della pena capitale⁹² per tutta la costellazione di azioni che rientrano nel *veneficium*, così come del resto avviene per tutti i *delicta atrocia*⁹³. Inoltre il criminalista friulano, richiamando l'opinione di Baldo, afferma non solo che «iudex in hoc crimine debet esse proclivior et promptior ad torturam, quam in aliis criminibus»⁹⁴ ma anche che lo strumento della tortura⁹⁵ può essere utilizzato quando solitamente vietato, come in certi

⁸⁶ Tiberio Deciani, *Tractatus criminalis d. Tiberii Deciani Vtinenensis, comitis, ... Olim in prima ... utramque continens censuram, duobusque tomis distinctus. ... Cum summarijs, & duplici indice ... qui in utroque tomo continentur*, Venetiis, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590, t. 2, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 1.

⁸⁷ Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 1.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ L'opinione di Deciani è, infatti, tutt'altro che isolata, come si evince da quanto afferma anche il criminalista coevo Giulio Claro, secondo cui «puniatur etiam ut homicida, venenum malum scienter faciens, aut dans ad aliquem occidendum» (Giulio Claro, *Receptum sententiarum. Opera Omnia...*, Francofurti, Impensis Godefridi Tampachii, 1622, Lib. V, § *Homicidium*, n. 13).

⁹⁰ Cfr. Lacchè, *Latrocinium*, cit., pp. 207-208.

⁹¹ Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 21, *De veneficio, & Legibus...* n. 10.

⁹² Cfr. Deciani, *Tractatus criminalis*, lib. IX, cap. 25, *De poenis veneficij*, n. 1.

⁹³ A tal proposito Meccarelli sottolinea che, a proposito dell'*arbitrium iudicis in criminalibus*, nel sistema sanzionatorio di antico regime il più importante ambito di applicazione della pena arbitraria come pena capitale è proprio tale categoria di delitti. V. *amplius*, M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 217-218.

⁹⁴ Deciani, lib. IX, cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 8.

⁹⁵ Sulle 'regole' della tortura si veda almeno l'ampio e noto lavoro di P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, voll. 1 e 2, Milano, Giuffrè, 1953-1954. Inoltre, spunti interessanti sul rapporto tra tortura e confessione sono rinvenibili in P. Marchetti, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994 e L. Garlati, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperien-*

giorni festivi: «ideo potest torquere etiam in die Paschatis»⁹⁶. Su questa falsa riga si colloca l'opinione di un altro celeberrimo criminalista quale Prospero Farinaccio (1554-1618)⁹⁷ che, dopo aver definito il veneficio «crimen [...] occultum et difficilis probationis»⁹⁸, concorda con quanto già affermato da Deciani e le altre *auctoritates* richiamate, sulla necessità di un facile utilizzo della tortura così come di discutibili strumenti come le *praesumptiones*⁹⁹ e altri tipi di *probationes artificiales*¹⁰⁰, facendo espresso riferimento alla sufficienza degli «indicia verisimilis»¹⁰¹.

4. L'arma del diritto contro il veneficio: continuità e rotture

Da questo rapido *excursus* sul *crimen veneficium* è possibile trarre alcune brevi, quanto provvisorie, conclusioni sulla paura di tale delitto, su come lo stesso abbia cambiato volto nel corso dei secoli e, soprattutto, di come la scienza giuridica abbia cercato di arginarla con le proprie armi. Nell'era della recezione 'barbarica' dei principi fissati dalla *lex Cornelia de sicariis*, spingendo verso una sempre maggiore equiparazione tra veneficio e pratiche magiche, la paura del veleno (alimentata dalle superstizioni sempre più dilaganti) si è fortemente ricollegata a quella nei confronti dell'universo oscuro popolato da streghe e altre *donne malefiche*, con un'evidente virata verso una forte connotazione di genere di tale delitto. Nella fase del diritto intermedio, infatti, la paura del *veneficium*, perde un po' la sua originaria forma di timore di essere assassinati mediante veleno e, dunque, anche di forma aggravata di omicidio, per colorarsi di aspetti legati al mondo esoterico e a tutti i reconditi timori collegati ad esso. Successivamente, con i *doctores* del medioevo maturo e soprattutto con i grandi criminalisti di età moderna, c'è

za giuridica italiana, in M.N. Miletti, *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 265-359.

⁹⁶ Deciani, *Tractatus criminalis*, cit., cap. 22, *De Atrocitate veneficij*, n. 8.

⁹⁷ Sulla figura e l'opera del criminalista romano si veda almeno, A. Mazzacane, Farinacci, Prospero (voce), in I. Birocchi, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni Treccani, 1995, 45, pp. 1-5 e N. Del Re, *Prospero Farinacci. Giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma, Fondazione Marco Besso, 1999.

⁹⁸ Prospero Farinaccio, *Praxis et Theoricae Criminalis amplissimae pars quidem quarta: ast operum criminalium pars quinta*, Duaci, Ex Officina Marci Wyon, Typographi Iurati, sub signo Phoenicis, 1618, tit. XIV, quaestio 122, n. 53.

⁹⁹ In generale sulla prova per *praesumptiones* si rinvia a I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 97-191. In particolare, sulla critica al complesso sistema delle *praesumptiones* mossa dai giuristi *culti* tra Cinque e Seicento, cfr. G. Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, Jovene, 1979, pp. 141-151.

¹⁰⁰ Sulla *preasumptio* in rapporto alle altre ipotesi di *probationes artificiales* (come *factio* e *indicium*) si veda altresì, Marchetti, *Testis contra se*, cit., pp. 88-107.

¹⁰¹ Farinaccio, *Praxis et Theoricae Criminalis*, cit., tit. XIV, quaestio 122, n. 58.

un parziale ritorno al passato, con il recupero della massima della maggiore lesività dell'omicidio perpetrato con sostanze venefiche piuttosto che con la spada e una ricollocazione di tale delitto nell'alveo dei *crimina atrocita* e, in particolare, dei casi più gravi di omicidio. Qui, venuto ormai meno il forte nesso tra *veneficium* e *maleficium*, si assiste all'inasprimento massimo della repressione nei confronti del veneficio, sia dal punto di vista sia processuale, sia sanzionatorio. Ciò avviene grazie all'opera di risemantizzazione del veneficio svolta dai giuristi; perse ormai le sembianze 'stregonesche', esso viene collocato nel più ampio ambito della *proditio*. Il tradimento, dunque, più che l'uso della magia desta paura e preoccupazione nell'uomo tardo-medievale; del resto, ciò non stupisce, poiché ci troviamo proprio nel pieno di quella fase in cui più si avverte l'*ossessione per il tradimento*. Proprio quest'ultimo, in ogni sua foggia, diviene, come lucidamente colto da Mario Sbriccoli, «*crimen execrandum*»¹⁰², qualcosa da lottare ed estirpare con le armi fornite dal diritto ad un potere politico sempre più in espansione. Come abbiamo visto, il disinvolto ricorso alla tortura nonché a tutta una serie di eccezioni¹⁰³ e di meccanismi probatori di tipo indiziario¹⁰⁴, nell'ambito di un processo condotto *contra regulas iuris communis* – solitamente utilizzato in ambito canonistico e specialmente nei processi contro gli eretici nonché nella repressione dei reati del variegato universo del *crimen laesae maiestatis*¹⁰⁵ – sono sintomatici di quanto gravemente fosse inteso il delitto di veneficio in tale epoca. Ma non bisogna tuttavia illudersi che con il progresso scientifico e l'avvento delle dottrine illuministiche tale paura possa considerarsi ormai un vecchio ricordo, utile solo a tingere di morboso terrore certi romanzetti d'appendice. Come già la grande epidemia di Morte Nera del 1348 e poi la "peste manzoniana" che affligge Milano nel 1630 aveva generato la paura incontrollata degli untori (da quelli in carne e ossa processati alle entità soprannaturali come spiriti, vecchie megere, vagabondi e persino il diavolo stesso), ancora per tutto l'Ottocento sussistono episodi di panico sociale e di paranoia legati alla paura infondata ma dilagante di essere avvelenati. Basti pensare che sono ancora molti a temere che il «colera-veleno del 1835-37»¹⁰⁶ fosse stato diffuso ad arte dai medici o dai governanti, ad esempio, nascondendolo nel pane o nell'acqua. Al di là degli episodi di panico collettivo, anche tra Otto e Novecento, persiste il dibattito sul delitto

¹⁰² M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, p. 152.

¹⁰³ Sulla convergenza tra prova indiziaria *ad condemnandum* e pena straordinaria, con particolare riferimento ai *delicta occulta* e *difficilis probationis*, cfr. Meccarelli, *Arbitrium*, cit. pp. 249-250.

¹⁰⁴ Su tale tematica si rinvia a I. Rosoni, *Quae singula non prosunt collecta iuvant: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995.

¹⁰⁵ Cfr. Sbriccoli, *Lex delictum facit*, cit. p. 253.

¹⁰⁶ Cfr. P. Preto, *Epidemia, paura e politica nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 121-166.

di veneficio e sui suoi aspetti più tecnici (primo fra tutti la questione del delitto tentato) e certamente subisce nuove torsioni e mutamenti. Malgrado le inevitabili trasformazioni, comunque, qualcosa delle ‘vecchie’ paure del passato rimane, se si pensa che un penalista del calibro di Francesco Carrara (1805-1888), dando una connotazione fortemente di genere a tale delitto, riprende ancora la nota massima di Quintiliano: «latrocinium facilius in viro, veneficium in foeminis praesumitur»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Lucca, Tipografia Giusti, 1868, vol. I, § 1181, n. 1.